

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

Provincia di Trento

Rep. n. \_\_\_\_\_ atti privati

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN LOCALE NELL'EDIFICIO**

**EX PRETURA IN CORSO DEL POPOLO, 35.**

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di GIUGNO nell'anno DUEMILAVENTIDUE, nella sede comunale di Mezzolombardo, tra i signori:

1. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Segretario

Generale, domiciliato per la carica in Mezzolombardo, presso la sede comunale, il quale interviene ed agisce in rappresentanza del **COMUNE DI MEZZOLOMBARDO**,

C.F. 80014070223, ai sensi dell'art. 35, comma 6°, dello Statuto comunale;

2. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F.

\_\_\_\_\_ in qualità di Presidente dell' **INTER CLUB ROTALIANO**,

C.F. 96101050225 con sede in Mezzolombardo, Via A. De Varda;

dato atto che non necessita acquisire dal Commissariato del Governo di Trento la certificazione concernente l'osservanza della vigente normativa antimafia;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 296 di data 30.12.2019, veniva concesso a titolo gratuito, l'utilizzo di un locale presso il sottotribune del Centro sportivo de Varda per lo svolgimento delle attività dell'associazione. Il relativo contratto è stato stipulato in data 03.01.2020 (rep. n. 1904 atti privati) ed è scaduto in data 31 dicembre 2021;

- in data 30 maggio 2022, ns. prot. 5475, l'Associazione dell'Associazione Inter Club Rotaliano ha inviato richiesta per la messa a disposizione di un locale per il periodo di anni tre;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_, esecutiva, è stata approvata la concessione di un locale di mq. 27,50 ubicato al piano rialzato dell'immobile ex Pretura in

corso del Popolo, 35, contraddistinto dalla p.ed. 545 p.m. 2, all'associazione Inter Club Rotaliano, da utilizzare come sede sociale per n. 3 anni dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2025 ed è stata autorizzata la stipulazione della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ART. 1 – OGGETTO**

1. Il Comune di Mezzolombardo, a mezzo del suo legale rappresentante, concede in uso all'Associazione Inter Club Rotaliano, di seguito individuato come "concessionario", che accetta, il locale di mq. 27,50 ubicato al piano rialzato nell'immobile p.ed. 545 p.m. 2 c.c. Mezzolombardo, Corso del Popolo, 35, di proprietà della Provincia Autonoma di Trento, come individuato nella planimetria allegata, per essere adibito a sede sociale.

#### **ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE E RECESSO**

1. La concessione in uso dei locali di cui all'articolo 1 decorre dal giorno 1 luglio 2022 e ha scadenza il giorno 30 giugno 2025, fatta salva la possibilità di reciproca disdetta da comunicarsi con un preavviso di almeno 60 giorni e fatto salvo l'eventuale formale rinnovo del medesimo.
2. È vietato il rinnovo tacito.
3. Eventuali ulteriori necessità d'uso da parte dell'Associazione dovranno essere preventivamente richieste e concordate con l'Amministrazione comunale.
4. Il Comune di Mezzolombardo si riserva il diritto di disdettare il presente contratto, prima della scadenza prevista, causa diverso utilizzo istituzionale dell'immobile medesimo.
5. La concessione cessa automaticamente qualora la Provincia Autonoma di Trento, proprietaria dell'immobile, non dovesse rinnovare la concessione al Comune.

#### **ART. 3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario è tenuto a custodire e conservare i locali assegnati e le loro pertinenze, quali i servizi igienici e gli spazi comuni, con la diligenza del buon padre di famiglia ed a

riconsegnarli al termine della concessione nelle stesse condizioni in cui siano stati consegnati, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

2. Il concessionario è tenuto ad assicurare l'uso diligente dei beni di cui alla presente convenzione, onde evitare danni di qualsiasi genere. Il Comune è da ritenersi comunque sollevato ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura la cui responsabilità non sia risalente all'Amministrazione comunale.

3. L'associazione accetta, se richiesta da parte dell'Amministrazione comunale, la concessione, anche parziale, del godimento della sala ad altra/e associazioni.

4. E' vietata da parte del concessionario, pena la risoluzione del presente atto, la subconcessione dei locali a terzi, a qualsiasi titolo, anche parziale o gratuito, senza il consenso dell'Ente.

5. Al concessionario sono affidate le seguenti specifiche incombenze connesse al funzionamento, alla vigilanza ed alla manutenzione dei locali concessi in uso e delle parti comuni dell'immobile, secondo quanto stabilito negli articoli successivi.

6. E' posto in capo al concessionario un obbligo generale di vigilanza e di segnalazione al Comune di eventuali guasti o danni che siano accertati durante l'uso.

7. Il concessionario ha l'obbligo di verificare lo spegnimento delle luci nelle parti comuni della struttura concessa e la chiusura di porte e finestre.

8. Le operazioni di pulizia del locale concesso, delle parti comuni e dei servizi igienici comuni, saranno effettuate a cura e a carico del concessionario.

#### **ART. 4 – ONERI A CARICO DEL COMUNE**

1. Sono posti a carico del Comune:

- le spese di gestione derivanti dall'utilizzo dei locali (luce, riscaldamento, rifiuti e acqua);

- gli oneri derivanti dalla manutenzione degli impianti (termico, idraulico, elettrico) e dell'ascensore;
  - gli oneri derivanti dalla messa in sicurezza degli impianti e delle strutture.
2. L'immobile è assicurato dal Comune per i rischi derivanti da responsabilità civile e danneggiamento.

#### **Art. 5 – CONSEGNA DELLE CHIAVI**

All'atto della stipula della presente convenzione l'Ente proprietario, tramite il Servizio Lavori Pubblici, consegna le chiavi del locale.

L'associazione ha l'obbligo di presentare denuncia in caso di smarrimento delle stesse all'autorità competente consegnandone copia al Comune.

#### **Art. 6 - SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione.

#### **ART. 7 - RINUNCIA AL LOCALE**

In caso di abbandono del locale, il concessionario è tenuto a darne immediata e tempestiva comunicazione agli uffici comunali.

#### **ART. 8 – NORME FINALI**

1. Ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Comune di Mezzolombardo, previsto dal DPR 16.04.2013 n. 62 e approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 148 dd. 09.09.2014, il concessionario si impegna, pena la risoluzione del rapporto con l'Ente, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice, per quanto compatibili, codice che il concessionario dichiara di conoscere in ogni sua parte, pur non venendo materialmente allegato al presente contratto.

2. I dati sono trattati dal Comune secondo quanto dispongono il D.lgs. n. 196/2003 e il Regolamento 679/UE/2016. A tal fine il concessionario dichiara di aver ricevuto

l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento citato.

3. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26.4.1996 n. 131.

4. Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo mediante apposizione di n. 3 (tre) marche da bollo, che vengono apposte sulla copia analogica del presente contratto e della planimetria allegata, conservate agli atti dell'ufficio.

5. Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia a quanto previsto dal Codice Civile, alle leggi e agli usi in materia.

6. Il presente atto è sottoscritto con firma autografa dalla parte privata. Dopo la scansione ottica in formato pdf dell'atto così sottoscritto, il medesimo è stato sottoposto alla firma digitale del legale rappresentante dell'ente pubblico.

Letto, accettato e sottoscritto.

---

IL Segretario Generale

---

Il Presidente dell'Inter Club Rotaliano